
Nota esplicativa: imposte alla fonte sui diritti provenienti dall'estero

Valido per i diritti ricevuti dal 1° gennaio 2017 – aggiornato al 2024

Sulla base delle convenzioni di doppia imposizione (CDI) concluse fra la Svizzera ed altri Stati, i soci della SSA godono di una riduzione delle imposte alla fonte, quando ricevono dei proventi generati dall'utilizzo di loro opere nei paesi che applicano dette ritenute fiscali per i non-residenti.

Se il vostro domicilio fiscale è in Svizzera ...

... non dimenticate di menzionare i diritti che la SSA vi versa nella vostra dichiarazione dei redditi.

Secondo le informazioni a nostra disposizione, è possibile recuperare (almeno parzialmente) l'eventuale imposta alla fonte ridotta trattenuta sui diritti provenienti da alcuni paesi (per esempio la Francia), purché la somma superi 50.- CHF, richiedendo un'imputazione forfettaria all'Amministrazione cantonale delle imposte, la quale potrà inoltre fornirvi indicazioni più precise e mettere a vostra disposizione i documenti necessari (formulario DA-3).

La domanda deve essere presentata personalmente dopo il termine dell'anno civile nel corso del quale i diritti sono stati versati. Il diritto al rimborso si estingue se non viene esercitato entro tre anni.

Se il vostro domicilio fiscale non è in Svizzera ...

In certi paesi (Francia, Spagna, Italia, Gran Bretagna, Croazia, Polonia), le nostre società consorelle, quando versano dei diritti d'autore alla SSA, trattengono la differenza fra il tasso pieno d'imposta alla fonte ed il tasso ridotto se:

- il domicilio fiscale del socio non è in Svizzera
- la SSA non dispone di un indirizzo conosciuto
- malgrado le ripetute richieste, il socio non ha comunicato alla SSA il suo domicilio fiscale.

Tale differenza varia generalmente fra il 15% e il 30%, secondo il paese d'origine dei proventi.

Alcune società possono applicare la CDI tra il paese di origine dei diritti e il paese di effettiva residenza fiscale della/del beneficiaria/o interessata/o, a condizione che vengano rilasciati certificati fiscali ufficiali annuali che la SSA può esser tenuta a richiedervi.

Raccomandiamo di informarvi presso la vostra autorità fiscale locale sulle modalità che vi permetteranno di recuperare completamente od in parte queste ritenute, principalmente in funzione delle convenzioni concluse fra il vostro Stato di residenza e lo Stato originario dei proventi.



Obbligo d'informazione e rimborso

Le/i socie/i e mandante/i

- devono notificare tempestivamente alla SSA qualsiasi cambiamento del proprio paese di residenza fiscale entro 30 giorni
- si impegnano a versare alla SSA qualsiasi imposta alla fonte che la SSA è tenuta a rimborsare, anche retroattivamente e in tutti i casi, alle società consorelle estere a seguito di procedimenti avviati dalle autorità fiscali locali. Tale rimborso può assumere la forma di un recupero delle imposte dovute, attuali o future, oppure di un pagamento unico o rateale, come concordato.

Altre informazioni utili...

Alcuni Stati, fra cui anche la Svizzera, non prelevano imposte alla fonte sui diritti d'autore generati dall'utilizzo delle opere sul loro territorio.

Il domicilio ufficiale e fiscale è il luogo dove

- una persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi. Se la persona soggiorna alternativamente in diversi luoghi, il suo domicilio ufficiale (fiscale) si trova nel luogo in cui i suoi legami economici e personali sono più forti, o all'indirizzo registrato come domicilio (presso il Controllo degli abitanti per esempio).
 - una società ha la sua sede ufficiale e dichiara i suoi introiti.
-